

Concordato Minore e omessa indicazione dell'esistenza di un debito nei confronti dell'erario

Concordato Minore – Omessa indicazione dell'esistenza di un debito nei confronti dell'erario – Comportamento fraudolento – Esclusione – Fattispecie

La tempestiva richiesta di informazioni inoltrata dal gestore della crisi alla agenzia fiscale cui non è seguita tempestiva comunicazione da parte della stessa della esistenza di un debito tributario del ricorrente, esclude che l'omissione della indicazione della posta passiva nel ricorso introduttivo possa qualificarsi come fraudolenta né, in ogni caso, può essere preclusa l'ammissione al concordato minore, trattandosi di credito (privilegiato) di importo modesto suscettibile di rateazione e di integrale soddisfacimento sicché non risulta intaccata la possibilità di soddisfacimento dei creditori secondo il piano proposto. (*Redazione IL CASO.it – Riproduzione riservata*)

N. 24-22 p.u.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**
Tribunale Ordinario di Mantova
Ufficio Procedure Concorsuali

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mauro Pietro Bernardi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento iscritto al n. 24-22 p.u. promosso da:

ooooooo

- letto il ricorso n. 24-22 p.u. concernente il concordato minore presentato da S... s.a.s. ai sensi degli artt. 74 e segg. CCI;
- visto il proprio decreto in data 7-11-2022 con il quale la procedura è stata dichiarata aperta, con nomina del Commissario Giudiziale;
- ritenuta la propria competenza territoriale atteso che la società istante ha sede in C.;
- esaminata la relazione redatta dal nominato Commissario Giudiziale avv. ... in data 14-12-2022;
- osservato che la proposta presentata contempla la prosecuzione dell'attività di impresa e che è stata prevista la suddivisione dei creditori in classi;
- ritenuta l'ammissibilità giuridica del concordato in quanto a) risultano soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 74 e segg. CCI, posto che l'istante rientra nella categoria dei debitori di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) CCI essendo impresa minore (come emerge dalla relazione dell'O.C.C. del 18-10-2022 e dalla documentazione contabile allegata) avente ad oggetto l'attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso di sementi, bulbi, fiori, piante e loro derivati o sottoprodotti e altro, b) non ricorrono le condizioni ostative di cui all'art. 77 CCI e c) è stata allegata la documentazione prescritta per legge;
- osservato che il Commissario Giudiziale, nella relazione depositata il 14-12-2022, ha evidenziato di avere inviato il 23-6-2021 le comunicazioni previste per legge agli enti fiscali e che, soltanto in data 30-11-2022 e cioè dopo il deposito del ricorso, l'Agenzia delle Entrate ha comunicato l'esistenza di ulteriori debiti per complessivi € 12.481,87;
- rilevato che la tempestiva richiesta di informazioni inoltrata dall'O.C.C. alla agenzia fiscale esclude che l'omissione possa qualificarsi come fraudolenta, dovendosi peraltro sottolineare che, secondo quanto riportato dal Commissario Giudiziale, il debito in questione (di natura

privilegiata e di non rilevante importo incidendo nella misura del 3,4% sull'ammontare dell'esposizione debitoria complessiva) è suscettibile di rateazione e verrà integralmente soddisfatto sicché non risulta intaccata la possibilità di soddisfacimento dei creditori;

- rilevato che la società istante versa in una situazione incolpevole di sovraindebitamento, tale da essere irreversibilmente incapace di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, come emerge dai dati riportati al paragrafo 6 del ricorso e alle pagine 12 e segg. della relazione dell'O.C.C.;

- considerato che il gestore della crisi ha indicato le cause del sovraindebitamento (individuandole nel negativo andamento del mercato di settore, in dissidi interni fra i soci nonché nella acquisizione della originaria M. ... s.n.c.) e le ragioni della incapacità ad adempiere le obbligazioni assunte, confermato la sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, attestato, con adeguata motivazione da cui non vi è ragione per discostarsi, la ragionevole fattibilità del concordato minore (v. punto 9 della relazione del 18-10-2022) ed evidenziato infine la convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria;

- rilevato che l'importo destinato al soddisfacimento dei creditori è stato determinato previa individuazione degli importi necessari al sostentamento del nucleo familiare del legale rappresentante della società ricorrente;

- rilevato che il concordato proposto prevede, entro il termine di un quinquennio, il totale pagamento delle spese predette, il soddisfacimento integrale del creditore ipotecario (va specificato che il bene gravato di ipoteca non appartiene alla società bensì, pro-quota, al socio accomandatario M. ...) e (come chiarito dal Commissario Giudiziale) del credito erariale sopra indicato nonché il soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura del 10%, dei crediti chirografari garantiti da ipoteche di terzi in misura pari al 26% ed infine dei creditori bancari non garantiti nella misura del 15%;

- osservato che è stata prevista la suddivisione dei creditori chirografari in tre classi come di seguito:

- classe 1) crediti chirografari (soddisfo al 10%);

- classe 2) crediti chirografari garantiti da ipoteche di terzi (soddisfo al 26%);

- classe 3) crediti chirografari bancari non garantiti (soddisfo al 15%);

- considerato che la differenziazione prospettata tra le varie classi trova ragionevole giustificazione nella omogeneità della posizione e degli interessi degli appartenenti alla medesima classe per cui deve ritenersi che siano stati correttamente utilizzati i criteri di formazione delle diverse classi secondo quanto previsto dagli artt. 74 co. 4 e 85 CCI, rilevandosi che l'omogeneità dei crediti raggruppati non può essere affermata in termini di assoluta identità, essendo sufficiente la presenza di tratti principali comuni di importanza preponderante, che rendano di secondario rilievo quelli differenzianti, in modo da far apparire ragionevole una comune sorte soddisfattiva per le singole posizioni costituite in classe (v. sul tema Cass. 16-4-2018 n. 9378);

- considerato che il trattamento stabilito per le classi non altera l'ordine delle cause legittime di prelazione;

- osservato che nessuno dei creditori, ritualmente avvisati, ha contestato la convenienza della proposta;

- rilevato che la proposta di concordato, come attestato dal Commissario Giudiziale, ha ottenuto il voto favorevole di tutte le classi come schematicamente riportato a pag. 2 della relazione del 14-12-2022 risultando quindi raggiunte le maggioranze prescritte dall'art. 79 co. 1 CCI, rilevandosi a tale proposito che il credito di Agenzia delle Entrate sopra menzionato, in quanto privilegiato e destinato all'integrale soddisfacimento, non sarebbe stato ammesso al voto e che, in ogni caso, non sarebbe stato determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze;

- osservato che, non essendo stato previsto un patto contrario, il concordato minore della società produce i suoi effetti anche nei confronti del socio accomandatario illimitatamente responsabile (v. art. 79 co. 4 CCI);
- ritenuto che nessuna statuizione debba essere adottata in ordine alle spese non essendo state proposte opposizioni;

P.Q.M.

- visto l'art. 80 CCI così provvede:
- omologa il concordato minore presentato il 28-10-2022, ai sensi dell'art. 74 co. 1 CCI, da S. ... s.a.s. (con sede in C. ... ; C.F.: ...);
- dispone che della domanda del debitore e della presente sentenza sia data pubblicità mediante inserimento di succinto estratto sul quotidiano la Voce di Mantova a cura del Commissario Giudiziale avv. ... (con studio in M. ...; C.F.: ...) che dovrà inoltre dare immediata comunicazione della presente sentenza a tutti i creditori e curarne la trascrizione presso gli uffici competenti;
- conferma che, sino al momento in cui la sentenza di omologazione diventerà definitiva, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio della società debitrice da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- prescrive che il Commissario Giudiziale vigili sull'esatto adempimento del concordato e riferisca per iscritto al giudice sullo stato dell'esecuzione ogni sei mesi;
- stabilisce che lo svincolo delle somme va richiesto al giudice così come la cancellazione delle formalità secondo quanto previsto dall'art. 80 CCI;
- dispone che, terminata l'esecuzione, il Commissario Giudiziale, sentito il legale rappresentante della società debitrice, presenti al giudice una relazione finale;
- rammenta che il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al concordato omologato;
- dichiara chiusa la procedura.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito anche all'Ufficio del Registro delle Imprese e al P.M. in sede nonchè per gli adempimenti di competenza.

Mantova, 20 dicembre 2022.

Il Giudice Delegato

dott. Mauro P. Bernardi